

**COMUNE DI GUIGLIA**  
**TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI**  
**Modalità per il pagamento per l'anno 2015**

Di seguito si comunicano e le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2015, con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 18/03/2015:

<b>Aliquote Deliberate dal Consiglio Comunale di Guiglia in data 18/03/2015 con propria deliberazione n.4</b>		<b>Aliquota</b>
	Abitazioni principali ( <u>TUTTE SENZA ECCEZIONI</u> ) e relative pertinenze	<b>0,33 %</b>
	Immobili posseduti dalle imprese e destinati alla vendita (cosiddetti "beni merce")	<b>0,33 %</b>
	Aree edificabili	<b>0,00 %</b>
	Fabbricati rurali strumentali	<b>0,00%</b>
	Altri immobili	<b>0,00 %</b>
<b>Detrazione per abitazione principale e pertinenze</b>  <b>(Nota Bene: la rendita da prendere a riferimento per la determinazione della detrazione è SOLO quella dell'abitazione principale)</b>	<b>Spettante per le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7,</b>	
	con rendita catastale fino a Euro 300	detraz. di 170 Euro
	con rendita catastale superiore a Euro 300 fino a Euro 400	detraz. di 140 Euro
	con rendita catastale superiore a Euro 400 fino a Euro 600	detraz. di 120 Euro
	con rendita catastale superiore a Euro 600 fino a Euro 1000	detraz. di 75 Euro

**!!!!!! ATTENZIONE (NOVITA' 2015):** dal 2015 gli immobili posseduti da imprese e destinati alla successiva rivendita (e che non sono assoggettati ad IMU dal 01/07/2013) **saranno assoggettati a TASI.**

I Contribuenti dovranno

- entro il 16 giugno 2015 effettuare il versamento della prima rata della TASI. dovuta per l'anno d'imposta 2015. L'imposta dovrà essere calcolata nella misura pari al 50% di quella dovuta sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno precedente.

- entro il 16 dicembre 2015, effettuare il versamento a titolo di saldo (al netto di quanto versato il 16 giugno ).

## Di seguito si elencano le linee essenziali dell'Imposta.

<b>Quali soggetti interessa</b>	Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili. In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione e quindi l'imposta è dovuta dal coniuge assegnatario.
<b>Quali immobili riguarda</b>	Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. <b>DI FATTO NEL COMUNE DI GUIGLIA, PER L'ANNO 2015, L'IMPOSTA RIGUARDA SOLAMENTE GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (O AD ESSA ASSIMILATA) E GLI IMMOBILI POSSEDUTI DALLE IMPRESE E DESTINATI ALLA VENDITA ("BENI MERCE").</b>
<b>Cosa si intende per Abitazione principale e pertinenze</b>	Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare <u>dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente</u> . Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano <u>per un solo immobile</u> (es. coniugi non separati con residenze in 2 fabbricati diversi). Per <u>pertinenze</u> si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Sono assimilate alle abitazioni principali: <ul style="list-style-type: none"><li>- le unità immobiliari assegnate all'ex coniuge, in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li><li>- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art.93 del DPR 616/1977.</li></ul>
<b>Qual è la base imponibile</b>	<b>Fabbricati destinati ad abitazione principale e Fabbricati "merce":</b> la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: <ul style="list-style-type: none"><li>- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7</li><li>- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5</li><li>- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5</li><li>- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)</li><li>- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1</li></ul> <b>Fabbricati strumentali all'attività agricola: Non soggetti a TASI per 2015 (aliquota 0,00%)</b>  <b>Aree edificabili: Non soggetti a TASI per 2015 (aliquota 0,00%)</b>  <b>Terreno agricolo: Esenti da IMU nel Comune di Guiglia (in quanto Comune Montano)</b>
<b>Termini di Versamento:</b>	<b>1^ rata</b> pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote deliberate nell'anno 2014 entro il 16.06.2015. <b>2^ rata</b> a saldo dell'importo annuale dovuto entro il 16.12.2015 applicando le aliquote deliberate per l'anno 2015 (al netto di quanto versato con la 1^ rata).
<b>Modalità di Versamento</b>	Il versamento dell'imposta si effettua esclusivamente con <b>modello F24 (ESCLUSIVAMENTE)</b> la cui compilazione deve essere fatta utilizzando i seguenti codici:  <b>3958 - TASI relativa ad Abitazione Principale e relative pertinenze</b> <b>3961 - TASI relative ad Altri fabbricati</b>
<b>Regolamento</b>	Per completezza di informazione esistono anche i seguenti codici ,ma che, <u>per l'anno 2015</u> , non dovranno essere utilizzati nel nostro Comune, in quanto non è prevista la tasi per le seguenti tipologie di immobili: <ul style="list-style-type: none"><li>3959 - TASI relativa a Fabbricati rurali ad uso strumentale</li><li>3960 - TASI relativa ad Aree fabbricabili</li></ul> <b>Il codice Comune da indicare nel modello F24 è E264</b> Il Comune di Guiglia ha stabilito un limite minimo per il versamento (già previsto nella precedente disciplina dell'ICI): <b>non si fa luogo al versamento se l'imposta annuale da corrispondere non supera € 12.</b>

Di seguito si riporta il link per il calcolo della TASI e la predisposizione del modello F24 per effettuare il pagamento.

[http://www.amministrazionicomunali.it/imutasi/calcolo\\_imu\\_tasi.php](http://www.amministrazionicomunali.it/imutasi/calcolo_imu_tasi.php)

**IMPORTANTE:**

**IN FASE DI INSERIMENTO DEI DATI, NEL LINK SOPRA INDICATO, SI DOVRANNO DIGITARE MANUALMENTE LE ALIQUOTE CHE SONO STATE INDICATE NELLA PRESENTE INFORMATIVA**

**Nota bene: il servizio è fornito solamente a titolo sperimentale.**

**Il programma di calcolo della TASI sarà realizzato con la massima cura, ed è stato testato da parte del nostro Comune, ma ciò nonostante il Comune di Guiglia NON È RESPONSABILE di eventuali danni derivati da errori di calcolo o bug software e da eventuali inserimenti di rendite errate (per qualsiasi motivo) da parte del contribuente.**

**L'utente che utilizza il software (nel link sopra indicato) per il calcolo dell'IMU solleva il Comune di Guiglia da qualsiasi responsabilità, ed è tenuto a verificare sempre la correttezza del calcolo prima di procedere al pagamento.**

Vi invitiamo a tenervi aggiornati collegandovi al nostro portale [www.comune.guiglia.mo.it](http://www.comune.guiglia.mo.it). o a rivolgervi all'Ufficio IMU, tel. 059709979 – email: [imu@comune.guiglia.mo.it](mailto:imu@comune.guiglia.mo.it)

Guiglia lì 2 aprile 2015

Il Funzionario Responsabile  
*Roli Stefano*